

Finanza di Progetto: Applicazioni in ambito energetico

Possibilità di investimenti pubblici nelle energie rinnovabili (casi pratici)

Roma, 15 maggio 2013

Avv. Eleonora Vergnano
eleonora.vergnano@chiomenti.net

fi **Indice**

- 1. NORMATIVA NEL SETTORE DELLE ENERGIE RINNOVABILI E STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE: OPPORTUNITA' DI INVESTIMENTO PER LE P.A.?**
- 2. RUOLO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NEL SETTORE DELLE ENERGIE RINNOVABILI**
- 3. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU AREE DELLA P.A. IN PROJECT FINANCING: CASI PRATICI**



**1. NORMATIVA NEL SETTORE
DELLE ENERGIE RINNOVABILI E
STRUMENTI DI
INCENTIVAZIONE:
OPPORTUNITA' DI
INVESTIMENTO PER LE P.A.?**




Normativa

- 1.A. Quinto Conto Energia (DM 5 luglio 2012)**, relativo all'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici.

- 1.B. Decreto FER (DM 6 luglio 2012)**, relativo all'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dal fotovoltaico.

- 1.C. Conto Termico (DM 28 dicembre 2012)** relativo all'incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.

In tutti i casi, il **Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.** è il soggetto responsabile dell'attuazione e della gestione degli incentivi.



1.A. Quinto Conto Energia (DM 5 luglio 2012)

- Ambito di applicazione

Le modalità di incentivazione previste dal Quinto Conto Energia si applicano a partire dal 27 agosto 2012, vale a dire ad impianti che entrano in esercizio (i.e. sono connessi in parallelo alla rete di trasmissione) a partire da tale data.

Per le P.A., il Quarto Conto Energia (DM 5 maggio 2011) continua ad applicarsi agli impianti realizzati su edifici e su aree delle amministrazioni pubbliche che entrino in esercizio entro:

- (a) il 31 marzo 2013, purché a tale data l'impianto sia stato debitamente autorizzato;
- (b) il 30 giugno 2013, purché l'impianto, al 31 marzo 2013, sia stato debitamente autorizzato e sottoposto alla procedura di VIA;
- (c) il 30 ottobre 2013 nel caso di impianti sottoposti alla procedura di VIA che siano stati autorizzati successivamente al 31 marzo 2013.

Si precisa che:

- gli edifici e le aree dove sono ubicati gli impianti devono essere di proprietà delle Amministrazioni pubbliche già alla data di entrata in esercizio dell'impianto e per tutta la durata del periodo di incentivazione;
- Soggetto Responsabile dell'impianto può essere un soggetto terzo a cui è conferito un diritto reale o personale di godimento.



1.A. Quinto Conto Energia (DM 5 luglio 2012)

- Incentivo

Il Quinto Conto Energia remunera con una **tariffa omnicomprensiva** la quota di energia netta immessa in rete dall'impianto e, con una **tariffa premio**, la quota di energia netta consumata in sito.

In particolare, il GSE eroga:

- sulla quota di produzione netta immessa in rete:
 1. **per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW**, una tariffa omnicomprensiva (incentivo + prezzo vendita energia), determinata sulla base della potenza e della tipologia dell'impianto e individuata;
 2. **per gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW**, la differenza, se positiva, fra la tariffa omnicomprensiva e il prezzo zonale orario;
- sulla quota di produzione netta consumata in sito, è attribuita una tariffa premio.

La tariffa spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto e, a partire da tale data, è riconosciuta per un periodo di **20 anni**.



1.A. Quinto Conto Energia (DM 5 luglio 2012)

- Vantaggi per le PA ai sensi del Quinto Conto Energia

Accedano direttamente (invece che con iscrizione a Registro) alle tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici realizzati da amministrazioni pubbliche mediante lo svolgimento di procedure di evidenza pubblica (fino al raggiungimento del costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML Euro).



1.A. Quinto Conto Energia (DM 5 luglio 2012)

- Limiti del Quinto Conto Energia

Il Quinto Conto Energia cessa di applicarsi decorsi 30 giorni solari dalla data in cui si raggiungerà **un costo indicativo cumulato degli incentivi di 6,7 miliardi di euro l'anno.**

Ad oggi il contatore fotovoltaico ha raggiunto i 6.639.187.559 euro (fonte: www.gse.it)


Quale futuro?



1.A. Quinto Conto Energia (DM 5 luglio 2012)


Detrazioni fiscali IRPEF per installazioni fotovoltaiche
(vedasi risoluzione Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013):

- detrazione fiscale IRPEF 50% (non cumulabile con il Conto Energia);
- in relazione ad installazioni di impianti fotovoltaici in quanto “*interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici*”, se a servizio di un’utenza domestica e con potenza non superiore ai 20 kW;
- sono ammessi a fruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, ad eccezione degli Enti Locali, e per un tetto massimo di spesa di 96.000 euro;
- fino al giugno 2013.



1.A. Quinto Conto Energia (DM 5 luglio 2012)

- Secondo il **Solar Energy Report** redatto dall'Energy Strategy Group del Politecnico di Milano (scaricabile dal sito www.energystrategy.it), dell'aprile 2013, “*la **cumulabilità dello scambio sul posto con detrazione fiscale** appare la via in grado di assicurare la sostenibilità dell'investimento anche in assenza di incentivo*”, per le taglie di impianto che possono fruirne.
- L'attenzione (e le richieste) degli operatori si stanno quindi spostando verso la possibilità di estendere la detrazione del 50% oltre giugno 2013, in deroga al ritorno al 36%.



1.B. Decreto FER (DM 6 luglio 2012)

- Ambito di applicazione

- Gli incentivi previsti dal Decreto FER si applicano agli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento, che entrano in esercizio dal 1° gennaio 2013.
- Il Decreto FER disciplina anche le modalità con cui gli impianti già in esercizio, incentivati con il DM 18/12/08, passeranno, a partire dal 2016, dal meccanismo dei certificati verdi ai nuovi meccanismi di incentivazione.
- Il Decreto FER stabilisce che il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo riconosciute agli impianti a fonte rinnovabile, diversi dal fotovoltaico, non può superare complessivamente il valore di **5,8 miliardi di euro** annui.

Ad oggi il contatore fotovoltaico ha raggiunto i 4.145,5 Mln di euro (fonte: www.gse.it)



1.B. Decreto FER (DM 6 luglio 2012)

- Incentivo


Il Decreto FER prevede due distinti meccanismi incentivanti, individuati sulla base della potenza, della fonte rinnovabile e della tipologia dell'impianto:

A) una tariffa incentivante omnicomprensiva (To) per gli impianti di potenza fino a 1 MW, determinata dalla somma tra una tariffa incentivante base – il cui valore è individuato per ciascuna fonte, tipologia di impianto e classe di potenza nell'Allegato 1 del Decreto FER - e l'ammontare di eventuali premi (es. cogenerazione ad alto rendimento, riduzione emissioni, etc.).

B) un incentivo per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e per quelli di potenza fino a 1 MW che non optano per la tariffa omnicomprensiva, calcolato come differenza tra la tariffa incentivante base e il prezzo zonale orario dell'energia (riferito alla zona in cui è immessa in rete l'energia elettrica prodotta dall'impianto).

In tale secondo caso, l'energia prodotta dagli impianti che accedono all'incentivo resta nella disponibilità del produttore.

Si ricorda che l'accesso agli incentivi stabiliti dal Decreto è alternativo ai meccanismi dello scambio sul posto e del ritiro dedicato.



1.C. Conto Termico (DM 28 dicembre 2012)

- Oggetto e Scopo

Il Conto Termico introduce regime di sostegno per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Gli interventi incentivabili si riferiscono

- (i) sia all'efficientamento dell'involucro di edifici esistenti (coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e installazione schermature solari),
- (ii) sia alla sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza (caldaie a condensazione)
- (iii) Sia alla sostituzione o, in alcuni casi, alla nuova installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili (pompe di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo).



1.C. Conto Termico (DM 28 dicembre 2012)

- Incentivo

- L'incentivo è **un contributo alle spese sostenute** e sarà erogato in rate annuali per una durata variabile (fra 2 e 5 anni) in funzione degli interventi realizzati.
- Per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica l'incentivo consiste in un contributo pari al 40% delle spesa ammissibile sostenuta.
- Ad ogni tipologia di intervento sono associati costi massimi ammissibili unitari ed un valore massimo dell'incentivo erogabile.



1.C. Conto Termico (DM 28 dicembre 2012)

- Spesa annua cumulata

- Il decreto stanziava fondi per una spesa annua cumulata massima di 200 mln di euro per gli interventi realizzati o da realizzare dalle Amministrazioni pubbliche e una spesa annua cumulata pari a 700 mln di euro per gli interventi realizzati da parte dei soggetti privati.
- Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di tali impegni di spesa, non saranno accettate nuove domande di accesso all'incentivo.
- E' prevista una procedura di prenotazione per gli interventi realizzati da Amministrazioni pubbliche a cui è riservato un contingente di spesa annua cumulata non superiore a 100 milioni di euro (pari al 50% dei 200 mln riservati alle amministrazioni pubbliche).



1.C. Conto Termico (DM 28 dicembre 2012)

- Soggetti ammessi

Il meccanismo di incentivazione è rivolto a due tipologie di soggetti:

- Amministrazioni pubbliche;
- Soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario.

Ai fini dell'accesso al meccanismo, il soggetto beneficiario dell'incentivo si definisce "Soggetto Responsabile": è il soggetto che ha sostenuto le spese per la realizzazione degli interventi.

Il soggetto responsabile può operare anche attraverso un soggetto delegato per la presentazione della richiesta d'incentivo (c.d. "scheda-domanda") e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE (ESCO).



1.C. Conto Termico (DM 28 dicembre 2012)

- Interventi incentivabili

Possono accedere agli incentivi previsti dal DM 28/12/12 le seguenti due categorie di interventi:

- A) interventi di incremento dell'efficienza energetica** (isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, sostituzione di impianti di climatizzazione esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando generatori di calore a condensazione, installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento);
- B) interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza**

Le Amministrazioni pubbliche possono richiedere l'incentivo per entrambe le categorie di interventi (categoria A e categoria B).

I soggetti privati possono accedere agli incentivi solo per gli interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza (categoria B).

fi

2. RUOLO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NEL SETTORE DELLE ENERGIE RINNOVABILI



2. Ruolo delle PA nel settore delle energie rinnovabili


2.A. Regioni, Province (ove delegate dalle Regioni) e Comuni intervengono nella procedura autorizzativa per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili.

Normativa di riferimento è:

- articolo 12 del D.Lgs. 387/03
- DM 10 settembre 2010, recante Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (le Linee Guida)

2.B. Le PA (in particolar modo i Comuni) intervengono anche nell'ambito dello sfruttamento economico dell'iniziativa sviluppata sul proprio territorio (le c.d. misure compensative)

2.C. Le PA intervengono come soggetti promotori dell'iniziativa (parte 3 – rinvio a casi pratici).



2.A. Cenni sulle competenze PA nell'ambito delle procedure autorizzative

- La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture sono soggetti ad una **autorizzazione unica**, rilasciata dalla **Regione** o dalle **Province ove delegate dalle Regioni**.
- Qualora la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto (ad es. fonte eolica: 60 kW, fonte fotovoltaica: 20 kW) si applica la disciplina della **denuncia di inizio attività**, con competenza del Comune. Tale procedura è sostituita dalla **Procedura Amministrativa Semplificata (PAS)** con D.Lgs. 28/2011.
- In caso di attività ad edilizia libera, è sufficiente la **comunicazione al Comune**.



2.B. Le misure compensative

- **Disciplina introdotta con le Linee Guida (Allegato 2).**

Fino all'adozione delle Linee Guida i Comuni richiedevano “royalties” sull’iniziativa solitamente quantificate in percentuale sul ricavato della vendita dell’energia prodotta dall’impianto; l’accordo veniva definito mediante stipula di convenzioni.

- Le Linee Guida delineano, tra gli altri, i criteri per la fissazione delle misure compensative.

In linea generale, le Linee Guida prevedono che:

- l'autorizzazione unica non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province;
- fermo restando che per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative;
- tali misure compensative devono essere, **a carattere non meramente patrimoniale**, a favore degli stessi Comuni, da orientare su interventi di **miglioramento ambientale** correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di **efficienza energetica**, di **diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili** e di **sensibilizzazione** della cittadinanza sui predetti temi.



2.B. Le misure compensative: criteri

- a) Non dà luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente;
- b) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;
- c) le misure compensative sono solo "eventuali";
- d) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune;
- e) nella definizione delle misure compensative si tiene conto dell'applicazione delle misure di mitigazione in concreto già previste, anche in sede di valutazione di impatto ambientale (qualora sia effettuata).
- f) le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti **non può comunque essere superiore al 3 per cento dei proventi**, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.



2.B. Le misure compensative: considerazioni finali

- Potrebbero sussistere difficoltà degli imprenditori nella quantificazione del costo delle misure compensative nell'ambito dell'investimento. La corresponsione di una somma in denaro consente più facilmente di allocare sin dall'inizio risorse e definire il costo della misura.
- Pertanto, risulta importante aver individuato nell'ambito delle Linee Guida un tetto massimo in termini di costi e impatto sull'investimento nella individuazione della misura compensativa (3% dei proventi, inclusi gli incentivi, derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto).

fi

**3. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU
AREE DELLA P.A. IN PROJECT
FINANCING: CASI PRATICI**



fi **Casi**

3.A. Comune di Valmontone

3.B. Comune di Salerno



3.A. Comune di Valmontone

- Procedura ad evidenza pubblica:
Bando di gara relativo alla “procedura di selezione per l’affidamento in concessione del diritto di superficie su alcuni edifici e/o suoli di proprietà del Comune di Valmontone per la progettazione, realizzazione e gestione della rete di impianti fotovoltaici”

- Convenzione di concessione ai sensi del Codice degli Appalti con oggetto:
 - (i) affidamento della progettazione, realizzazione e gestione degli impianti fotovoltaici,
 - (ii) costituzione del diritto di superficie su immobili di proprietà del Comune di Valmontone.

- Aggiudicataria: ATI Troiani & Ciaricchi S.r.l. – C.I.E.L. S.p.A.

- Cessione: possibilità di costituzione di società di progetto ex art. 156 del codice degli appalti e successiva cessione della convenzione di concessione alla stessa spv (nel caso in esame, fu costituita la società di progetto Valmontone S.r.l.).



3.A. Comune di Valmontone

- Durata: 20 anni dall'attivazione degli impianti.
Alla scadenza:
il Comune concedente ha la facoltà di acquisire gratuitamente la proprietà dell'impianto. Nel caso in cui il Comune non eserciti tale facoltà, il concessionario può esercitare un diritto di opzione per la stipula di un contratto di **locazione** per la gestione degli impianti per successivi 10 anni. In tal caso, il comune cede la posizione con il gse. È prevista la corresponsione di un canone fisso per i 10 anni da parte del concessionario.
- Corrispettivo per la superficie: da corrispondersi in una sola soluzione entro 30 gg dalla stipula della convenzione.
- Canone di concessione: calcolato come percentuale del fatturato annuo relativo alla vendita dell'energia prodotta dall'impianto e immessa in rete (RID).
- Soggetto responsabile dei rapporti con il GSE (titolare della tariffa incentivante):
Comune
- Contratto di Affitto: il Concessionario affitta l'impianto realizzato al Concedente. Il Concedente corrisponde al concessionario un corrispettivo per l'affitto pari a FIT e RID.



3.B. Comune di Salerno (progetto “Monteboli”)


- Procedura ad evidenza pubblica:

Bando di gara relativo alla “*procedura di selezione per l’affidamento in concessione del diritto di superficie su suoli di proprietà del Comune di Salerno per la progettazione, realizzazione e gestione del parco fotovoltaico*”.

- Aggiudicataria: Toto S.p.A.

- Convenzione di concessione ai sensi del Codice degli Appalti con oggetto: concessione del diritto di **superficie** su immobili di proprietà del Comune di Salerno, località Monte di Eboli al solo fine della realizzazione, conduzione e manutenzione di un parco fotovoltaico della potenza di 24 MW, per 19 anni, e del diritto di sfruttamento di detta iniziativa + realizzazione del polo tecnico-didattico.

- Cessione: possibilità di costituzione di società di progetto ex art. 156 del Codice degli Appalti e successiva cessione della convenzione di concessione alla stessa spv (in tale caso fu costituita la società di progetto Monteboli S.p.A.).



3.B. Comune di Salerno (progetto “Monteboli”)

- Durata: 19 anni dall'entrata in esercizio dell'impianto.
- GSE: l'affidatario, per l'intero periodo di gestione, introita quanto deriva da FIT e RID. Soggetto responsabile è il Comune il quale cede all'Affidatario il credito derivante da FIT e RID.
- Corrispettivo della concessione del diritto di superficie: calcolato su base annua da corrispondersi in rate mensili.
- Alla scadenza: le aree rientrano nella disponibilità del Comune di Salerno gratuitamente con gli impianti, salvo smantellamento nel caso in cui il Comune non riterrà opportuna l'acquisizione gratuita degli impianti.



3.C. Considerazioni conclusive sulla “bancabilità” delle Convenzioni

Alcuni elementi fondamentali per la “bancabilità” di un progetto sviluppato con Convenzione di Concessione:

- incentivo da parte del GSE: verifica e certezza dei flussi dal Comune-soggetto responsabile alla società di progetto (che riceve il finanziamento);
- durata della Convenzione: almeno pari alla durata dell’incentivo per assicurare la stabilità della struttura a base del progetto per l’intero periodo incentivante (almeno 20 anni dall’entrata in esercizio dell’impianto);
- ammissibilità della cessione dei crediti della spv derivanti dalla Convenzione in favore del pool di banche finanziatrici il progetto.